



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Tecnico e Lavori Pubblici

Oggetto : ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CENTRO PADANE SRL.

Testo Proposta:

Premesso che:

- Con atto del 15 giugno 2018, a rogito Notaio Cristaldi di Cremona (n. rep. 66523), Autostrade Centro Padane S.p.A. ha costituito la società Centro Padane S.r.l., con capitale sociale di €500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00) e riserva sovrapprezzo di €500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), mediante conferimento del ramo di azienda avente ad oggetto la progettazione e la direzione di lavori stradali ed autostradali, di opere pubbliche o di pubblica utilità in genere, come da perizia (asseverata il 13.06.2018) ex art 2465 C C.
- Con deliberazione consiliare n. 26 del 24 settembre 2018 la Provincia di Brescia, analogamente alla provincia di Cremona, ha approvato l'acquisizione di quote di partecipazione in Centro Padane srl per un valore pari ad euro 500.000 per una quota di partecipazione alla Società pari al 50%, di cui €250.000 a titolo di capitale sociale ed € 250.000 quale quota della riserva di sovrapprezzo. Contemporaneamente sono stati sottoscritti, oltre allo statuto e ai patti sociali, i relativi contratti di servizio che disciplinano gli affidamenti in house alla società ed effettuate le dovute comunicazioni alla sezione regionale della Corte dei conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'iscrizione obbligatoria all'elenco tenuto presso ANAC.
- La società Centro Padane Srl, così costituita, con sede a Cremona (CR) in via Colletta n. 1, ed il cui Statuto è stato modificato con atto in data 18 ottobre 2018, a rogito Notaio Cristaldi di Cremona (n.rep. 67199) al fine di assicurarne la trasformazione in società in house presenta un capitale sociale di € 500.000,00 ha per oggetto sociale principale *"la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli Enti Pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare la Società svolge attività professionali di ingegneria (studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi) relative alla progettazione e realizzazione di (i) strade, autostrade o tratte autostradali, piste ciclabili e altre infrastrutture per la mobilità e (ii) immobili pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: edifici scolastici, immobili istituzionali, parchi e giardini). La Società svolge altresì tutte le attività strumentali e/o ausiliarie a quelle di cui al comma precedente."*
- Il patrimonio netto alla data del 31/08/2019 risulta essere di € 837.064,86;
- Con nota del 14 ottobre 2019 il Comune di Cevo ha espresso la volontà di entrare a fare parte della compagine sociale al fine di poter beneficiare delle competenze professionali necessarie per la stesura di progetti, con affidamento in house providing e pertanto a costi più vantaggiosi.
- Nel corso del CdA di Centro Padane S.r.l. del 25 novembre 2019 è stato espresso un parere positivo di massima all'ingresso nel capitale sociale, conformemente a quanto previsto all'art. 1, co.2 dello Statuto, di Enti Pubblici e di società in totale controllo pubblico del territorio delle rispettive province e pertanto sono state stabilite le seguenti modalità di ingresso e le tempistiche delle fasi attuative:
 - Consentire l'aumento del capitale sociale fino ad un massimo del 20%, riservato ad Enti pubblici e società in totale controllo pubblico delle rispettive province per una quota del 10%, aumento da esercitarsi entro il 31.12.2020, ed entro quote massime del 3% per ciascun ente;
 - Escludere il diritto di opzione ex artt. 6 del vigente Statuto e 2481 bis c.c. ed escludere la facoltà per i Soci di sottoscrivere l'eventuale inoptato;

- Garantire agli Enti soci il controllo analogo attraverso la partecipazione al Comitato di indirizzo e controllo con le modalità definite nei patti parasociali;
- Demandare ai Presidenti delle Province socie l'adozione degli atti inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art.6 dello Statuto societario, e l'intervento in assemblea per l'attuazione di quanto previsto;
- **Rilevato che** il Presidente della Società ha comunicato in data 13.12.2019 prot. 911, acquisita al protocollo del Comune al n. 5457 del 13/12/2019, l'avvio dell'iter previsto a livello Statutario e dalle norme;

Dato atto che le Province di Brescia e Cremona con proprie Deliberazioni di Consiglio rispettivamente n. 33 dell'8 ottobre 2019 per la Provincia di Brescia e n.20 dell'8 ottobre 2019 per la Provincia di Cremona hanno:

- 1) autorizzato l'aumento di capitale sociale della società in house Centro Padane srl, in modalità scindibile e progressiva, fino ad un valore massimo pari ad euro 209.266,22 di cui € 125.000,00 a titolo di capitale sociale ed € 84.266,22 quale quota della riserva di sovrapprezzo, pari al 20% del capitale sociale a nuovo, riservandone il 50% agli Enti della Provincia di Cremona e il 50% agli Enti della Provincia di Brescia, aumento da esercitarsi entro il 31.12.2020;
- 2) demandato ai Presidenti delle Province di adottare gli atti inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art.6 dello Statuto societario e pertanto di approvare l'ingresso dei nuovi soci, se Enti Pubblici o società in totale controllo pubblico compresi nelle rispettive province ed entro i limiti di cui al punto precedente, con esclusione del diritto di opzione ex artt. 6 del vigente Statuto e 2481 bis c.c. e della facoltà di sottoscrivere l'eventuale inoptato;
- 3) subordinato l'ingresso dei nuovi soci alla conclusione delle procedure di consultazione pubblica ai sensi dell'art 5 D.lgs. 175/2016 e smi che sarà posta in essere dagli Enti interessati, dando sin d'ora atto che gli atti preordinati all'ingresso dei nuovi soci saranno portati a conclusione solo al termine delle predette procedure;
- 4) dato mandato ai Presidenti delle Province di partecipare al Comitato di indirizzo e controllo previsto all'art. 6 dei patti parasociali, esprimendo parere positivo all'ingresso dei nuovi soci ed al contestuale aumento del capitale sociale entro i limiti fissati al punto 1;
- 5) dato mandato ai Presidenti delle Province di partecipare all'assemblea di Centro Padane Srl, esprimendo l'indirizzo di votare favorevolmente all'ingresso dei nuovi soci ed al contestuale aumento del capitale sociale entro i limiti di cui al punto 1;
- 6) approvato la modifica agli schemi dei patti parasociali;

Dato altresì atto che l'Assemblea dei soci di Centro Padane srl riunitasi in data 15 ottobre 2019 ha approvato l'aumento oneroso del capitale sociale da Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) fino ad un massimo di Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00), con sovrapprezzo di Euro 84.266,22 (ottantaquattromiladuecentosessantasei/22), scindibile, finalizzata all'ingresso quali nuovi soci di Enti Pubblici e società a totale controllo pubblico dei territori delle Province di Brescia e di Cremona;

Considerato che il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica":

- ha ad oggetto la disciplina non solo della costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, ma altresì dell'acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte dei medesimi Enti, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, dirette ovvero indirette;
- ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- circoscrive le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di pubbliche partecipazioni nelle attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali che rientrino in quelle attività specificatamente elencate dall'art. 4 c. 2 del D.Lgs. 175/2016;
- pone in capo all'Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed

- economicità dell'azione amministrativa;
- individua nel consiglio comunale l'organo competente ad adottare la deliberazione di acquisto di partecipazioni in società già costituite;
 - individua nel Sindaco, o in suo delegato, l'organo competente all'esercizio dei diritti del socio;
 - detta specifica disciplina per le società a partecipazione pubblica *in house* precisando che, al fine della corretta qualificazione di un modello di gestione in house providing, debbono essere soddisfatti specifici requisiti tra i quali si evidenziano:
 - L'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni pubbliche socie che organizzano i propri processi produttivo-erogativi attraverso l'esternalizzazione dei servizi ovvero l'autoproduzione degli stessi;
 - La destinazione di almeno l'ottanta per cento del proprio business core in favore delle amministrazioni pubbliche socie;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del D.lgs.175/2016:

- 3 "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica";
- 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche";
- 5 "Oneri di motivazione analitica";
- 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico",7 "Costituzione di società a partecipazione pubblica";
- 8 "Acquisto di partecipazioni in società già costituite";

Rilevato che i servizi strumentali all'amministrazione pubblica disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 sono rivolti essenzialmente alla pubblica amministrazione e, solo indirettamente, al pubblico e, nel rispetto dei principi dettati da consolidata giurisprudenza comunitaria della Corte di Giustizia Europea, possono essere espletati attraverso l'affidamento diretto (senza svolgimento di procedure ad evidenza pubblica) della rispettiva gestione ad una società "in house".

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento al suo secondo comma " Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

Visto lo Statuto della Società Centro Padane srl e verificatane la compatibilità con la disciplina di cui al D.Lgs.175/2016;

Considerato in particolare che Centro Padane s.r.l. è una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita per la produzione in house providing di beni e servizi finalizzati all'esclusivo soddisfacimento delle esigenze degli enti pubblici costituenti e/o partecipanti, i cui principali core business aziendali riguardano:

"la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli Enti Pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

In particolare la Società svolge attività professionali di ingegneria (studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi) relative alla progettazione e realizzazione di (i) strade, autostrade o tratte autostradali, piste ciclabili e altre infrastrutture per la mobilità e (ii) immobili pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: edifici scolastici, immobili istituzionali, parchi e giardini).

La Società svolge altresì tutte le attività strumentali e/o ausiliarie a quelle di cui al comma precedente. (.....).

La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in misura prevalente in favore degli Enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, intendendosi che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidategli dagli Enti Pubblici soci e che la produzione ulteriore

rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici soci che affidano le predette attività con affidamento diretto. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli Enti Pubblici Soci, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, nonché dagli strumenti organizzativi adottati dagli Enti Pubblici Soci in conformità alla vigente normativa. Il vincolo di delegazione interorganica si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente Statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione delle attività oggetto di affidamento diretto”.

così come meglio dettagliati nell' art. 3 dello Statuto societario;

Considerati e verificati i bilanci della società, così come resi pubblici al link <https://www.centropadanesrl.it/bilanci/> e preso atto dell'ulteriore documentazione pubblicata nella sezione Trasparente del sito aziendale <https://www.centropadanesrl.it/societa-trasparente/> nonché della documentazione pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia di Brescia, con particolare riferimento alle sezioni Enti Controllati\Società Partecipate e Provvedimenti\Provvedimenti Organi Indirizzo Politico - Deliberazioni di Consiglio e di Giunta aventi ad oggetto la società Centro Padane srl e vista la relazione della situazione economico-patrimoniale previsionale al 31.12.2019, approvata dall'Assemblea dei soci di Centro Padane srl nella seduta del 15.10.2019;

Rilevata, da parte del Comune di Cevo la necessità e l'opportunità di affidare le attività strumentali sinteticamente riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale;

Rilevato che, all'esito di una valutazione da parte del Comune di Cevo, ai fini dello svolgimento delle attività strumentali di cui al punto che precede, è stata ravvisata la necessità di fare ricorso al modello dell'affidamento in house avvalendosi della predetta società Centro Padane S.r.l., ritenendo tale strumento appropriato in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016 e in grado di assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche, un beneficio per la collettività nel rispetto dei principi comunitari di universalità, socialità, efficienza ed economicità del servizio; mentre altre e diverse modalità gestionali, pur valutate, sono state ritenute più costose e inefficaci rispetto alla ipotesi prospettata, per le ragioni di cui infra;

Considerato inoltre che la partecipazione del Comune di Cevo in Centro Padane srl, oltre che idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, si rende in questo momento del tutto indispensabile per il Comune stesso, al fine di perfezionare in tempo utile tutte le attività di progettazione al Fondo dei Comuni Confinanti (ex fondi ODI) che garantiscono annualmente una disponibilità di 500.000 Euro per il bilancio comunale.

Inoltre, per il quinquennio 2019-2023, il Comune di Cevo potrà finanziare opere per 4-5 mln di euro reperendone la copertura dal medesimo fondo. A questi potranno eventualmente aggiungersi altri finanziamenti ad esempio regionali, in quanto non vi sono condizioni limitative alla eventuale compartecipazione.

Attualmente non tutti gli interventi sono stati individuati, se non, unitamente al Comune di Savio dell'Adamello la realizzazione di una Centro sanitario con annessa Casa di Riposo per un importo stimato di circa 5/6 mln di euro..

Altra opportunità potrebbe essere quella di assegnare alla Società in-house anche compiti di supporto all'Ufficio Tecnico ed al RUP nello svolgimento dell'attività ordinaria e per la predisposizione di progetti di fattibilità necessari all'accesso ai finanziamenti regionali e statali.

Ritenuto che la quota pari allo 0,36 (zero virgola trentasei) percento del capitale sociale della società Centro Padane srl sia congrua per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

Rilevato in particolare che l'interesse manifestato dall'Amministrazione è derivato dalla possibilità di poter usufruire dei servizi forniti dalla società strumentale, con particolare riguardo alle attività sopra elencate (progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche oggetto di affidamento), rientranti nelle previsioni di cui all'art. 4 c. 2 lett d DLgs 175/2016 ossia: autoproduzione di beni\servizi strumentali all'ente acquirente per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento in quanto consente di economizzare sulle spese relative all'impiego di personale dell'Ente ed evitare di assumere nuovo personale per lo svolgimento di tali servizi con conseguente minore rigidità strutturale della spesa comunale e con possibilità di destinazione delle risorse ad altri interventi di spesa nel rispetto dei principi comunitari di universalità, socialità, efficienza ed economicità del servizio; attività strumentali che ben rientrano nelle funzioni proprie del Comune;

Visto che la società Centro Padane srl si configura quale centro di esecuzione di servizi strumentali e di gestione degli enti soci diretto al conseguimento:

- in una logica di efficacia del rafforzamento della capacità esecutiva della società mediante processi di specializzazione in settori di interesse degli enti soci;
- in una logica di efficienza l'implementazione dell'affidamento di funzioni o servizi strumentali in aree di intervento omogenee e sinergiche;
- in una logica di economicità dell'azione amministrativa la promozione di economie di scala attraverso la riduzione dell'incidenza dei costi di struttura ed in generale dei costi fissi;

Considerato che Centro Padane srl si qualifica quale società a partecipazione pubblica con la peculiarità ed il vincolo del modello derogatorio "in house providing" in quanto:

- 1) a capitale interamente pubblico: Centro Padane srl è caratterizzata dalla partecipazione pubblica totalitaria;
- 2) svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci, dato che oltre l'ottanta per cento del fatturato aziendale deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci);
- 3) è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri;
- 4) rispetto della previsione ex art. 3 c. 2 D.Lgs 175/2016 con l'esplicita previsione della nomina dell'organo di controllo o del revisore nello Statuto societario (art. 13.2 lett c);

Dato atto che l'affidamento diretto di servizi a società qualificate quali in house providing non si pone in contrasto con la disciplina di garanzia della concorrenza, né in relazione ai principi sanciti nel Trattato U.E per le concessioni e la costituzione di partenariati pubblico-privato, nè rispetto ai contenuti delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici in quanto tali affidamenti sono assimilabili all'autoproduzione di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie;

Evidenziato il contenuto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", i cui primi commi si riportano:

" 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”.

Dato atto che la società Centro Padane srl rispetta le fattispecie di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 50/2016 c. 1 lett a,b,c, evincendosi la qualificazione di società in house sia dallo statuto, che dai piani di razionalizzazione che di revisione straordinaria approvati dagli enti soci, qualificandosi società ex D.Lgs. n. 175/16 art 4 c. 2 lett d);

Rilevata la necessità dell'effettuazione del controllo analogo quale condizione essenziale per la qualificazione del modello di gestione in house providing;

Richiamato l'art. 5 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede che un'amministrazione aggiudicatrice possa aggiudicare un appalto pubblico senza applicare il codice dei contratti pubblici qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo anche in caso di controllo congiunto;

Dato atto che al fine di esercitare il controllo analogo congiunto:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata debbono essere composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

Valutata quindi la possibilità, a fronte dell'acquisto dello zero virgola trentasei per cento del capitale sociale, di effettuare il controllo analogo su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi in forma congiunta agli altri Soci sulla società in house Centro Padane srl, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, disciplinando lo stesso ai sensi e agli effetti dell'art. 30 TUEL, aderendo alle modalità di esercizio del medesimo che siano attualmente poste in essere, congiuntamente tra loro, dai soci di Centro Padane srl, come disciplinate dai patti parasociali approvati dalle Province e modificati da ultimo con Deliberazioni dei Consigli Provinciali dell'8 ottobre 2019, che verranno sottoscritti anche dal Comune e che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo statuto, i patti parasociali e gli elementi qualificanti il contratto di servizio (Allegati A, B, C) contengono gli elementi che consentono al Comune di esercitare il controllo analogo congiunto su Centro Padane SRL, in base ai correnti standard normativo – giurisprudenziali; inoltre, lo statuto della Società risulta conformato alle prescrizioni contenute nel Dlgs 50/2016 e nel DLgs 175 /2016 per le società in house ed a controllo pubblico.

In particolare, e a titolo meramente ricognitorio, si evidenzia quanto segue:

- l'art. 1 dello Statuto della società, conformemente a quanto previsto all'art. 16, c. 1 del D.Lgs. 175/2016, stabilisce che “al capitale sociale della Società possono partecipare Enti pubblici e società in totale controllo pubblico”, escludendo dunque la partecipazione di capitali privati;

- l'art. 6, ultimo comma, dello Statuto, prevede che “Al fine di consentire l'acquisizione della partecipazione ai soggetti di cui all'art 1 c 2 agli Enti Pubblici e delle società in totale controllo pubblico che non l'abbiano fatto in sede costitutiva, saranno trasferite le quote acquisite dagli attuali Soci Pubblici ai sensi del successivo articolo 7, oppure si potrà procedere ad un aumento di capitale riservato ai nuovi soci Pubblici”;

- l'art. 3 dello Statuto, conformemente a quanto previsto all'art. 16, co. 3 del D.Lgs. 175/2016, stabilisce che “La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in misura prevalente in favore degli Enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, intendendosi che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidategli dagli Enti Pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”;

- quanto al controllo analogo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, rilevato che l'art. 16, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che "i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali", si richiamano:

l'art. 3 dello Statuto per cui: "La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici soci che affidano le predette attività con affidamento diretto. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli Enti Pubblici Soci, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, nonché dagli strumenti organizzativi adottati dagli Enti Pubblici Soci in conformità alla vigente normativa. Il vincolo di delegazione interorganica si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente Statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione delle attività oggetto di affidamento diretto";

il combinato disposto dell'art. 9 dello Statuto e degli artt. 4, 5 e 6 dei patti parasociali, dai quali si evince che il Comune sarà in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, attraverso il Comitato di indirizzo e controllo appositamente istituito, cui sono conferiti poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, nonché attraverso l'esplicito riconoscimento di un diritto di veto sulle decisioni societarie che riguardano esclusivamente il territorio di propria competenza.

Ritenuto quanto alla dimostrazione delle specifiche ragioni e delle finalità che giustificano la scelta dell'Ente circa l'affidamento in house delle specifiche attività strumentali, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di confronto rispetto alla gestione in economia degli Enti con proprie risorse ed all'affidamento a terzi con gara, di rilevare quanto segue.

Rilevato preliminarmente, ai sensi del richiamato art. 5 del D.Lgs. 175/2016, che:

- L'obiettivo dell'acquisizione di una quota di partecipazione in Centro Padane S.r.l. da parte del comune di Cevo è quello di poter procedere all'affidamento dei servizi sinteticamente riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, con il ricorso allo schema dell'in house, reputando tale modello in grado di assicurare continuità, efficienza, efficacia ed economicità per l'Ente;
- Il Comune di Cevo infatti ritiene opportuno, da un lato, utilizzare una forma organizzativa e gestionale idonea a garantire all'Ente un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro assicurare il perseguimento delle massime sinergie operative con altri Enti, e dall'altro ancora valorizzare una società che è un soggetto già operante sul territorio provinciale, con competenza ed esperienza decennale nel settore di riferimento della progettazione di infrastrutture e dotato di una struttura tecnica e di un know how nel settore di riferimento;
- Il modello individuato consentirebbe di assicurare efficienza di gestione sussistendo il vantaggio di avere una struttura professionalmente preparata, con esperienza nel settore della progettazione e idonea a divenire operativa in tempi piuttosto brevi;
- A questo si aggiungano le economie di scala relative ad un soggetto costituito già da due Province, destinatario degli affidamenti da parte di enti pubblici e in grado di erogare servizi e opere di qualità all'interno dei territori di riferimento nel rispetto dei tempi coerenti con le risorse finanziarie disponibili.

Rilevato, in particolare, quanto alle forme di gestione alternative per lo svolgimento delle attività strumentali oggetto di affidamento a Centro Padane SRL, che le modalità alternative di svolgimento dei servizi, rispetto alla proposta società in house providing, sono le seguenti:

- gestione in economia (con risorse umane, materiali ed immateriali proprie del Comune);
 - affidamento a terzi con ricorso al mercato (nel rispetto di quanto al DLgs 50 / 2016 ed in particolare di quanto alle Linee Guida ANAC 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Delibera ANAC numero 138 del 21/02/2018 - Linee Guida n. 1 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017);
- mentre non si pone in alcun modo la valutazione di svolgimento delle attività in questione a mezzo di società mista con socio operatore ex art 17 DLgs 175 /2016, atteso che la costituzione di un tale tipo di società comporterebbe un impegno organizzativo, gestionale ed economico impraticabile.

Per quanto concerne la gestione in proprio dei predetti servizi da parte del Comune di Cevo (gestione in economia) si evidenzia che:

- il Comune di Cevo gestisce con proprie risorse umane e con affidamento in appalto esterno il servizio tecnico comunale;
- la carenza di risorse umane e strumentali non consente l'ottimale gestione dei predetti servizi che richiedono, stante la loro specificità e particolarità, professionalità e competenze adeguate;

- inoltre l'affidamento di incarichi di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche richiede professionalità e competenze di carattere specialistico e non risulta possibile, conveniente ed opportuno prevedere assunzioni di personale per i servizi che si renderanno necessari di volta in volta, che risultano comunque limitati come durata temporale e come quantità di ore necessarie al loro svolgimento;
- l'affidamento in house providing consentirebbe di ottimizzare ed economizzare nell'impiego delle risorse umane e finanziarie e di far crescere la struttura da un punto di vista professionale senza incidere negativamente con incrementi di personale sulla struttura organizzativa e finanziaria dell'ente;
- lo svolgimento da parte dei dipendenti interni non risulta sempre pienamente efficace, a causa della difficoltà della struttura, pur nel riconoscimento di una adeguata professionalità dei dipendenti in essa inquadrati, di assicurare con la tempestività e la continuità necessarie le attività progettuali essenziali per intercettare tutte le linee di finanziamento possibili, spesso concentrate nel medesimo lasso temporale, con scadenze di assegnazione previste molto ravvicinate per la realizzazione delle opere pubbliche.

L'opportunità del ricorso alla società in house rispetto alla gestione in economia e rispetto al ricorso al mercato viene dunque in evidenza sotto i seguenti specifici profili:

- a) Efficienza (produzione delle attività strumentali, da parte di Centro Padane SRL, con minori o congrui costi rispetto alle forme di gestione alternative, in ottica di ottimale impiego delle risorse pubbliche).

Rilevato che non risultano aperte convenzioni CONSIP con riferimento alle attività strumentali in questione, né tantomeno esse risultano nell'elenco delle attività oggetto di adesione obbligatoria a dette convenzioni ex art 1 c 7 DL 95 /2012, l'affidamento a professionisti esterni all'amministrazione comunale risulta meno efficiente rispetto alla società in house innanzitutto in quanto il ricorso al mercato impone gravosi oneri per l'espletamento delle gare, che determinano non solo un ritardo nelle procedure, ma altresì i costi necessari per istruirle (tempo lavoro del personale provinciale) ed i rischi connessi all'elevato e complesso contenzioso relativo a questa tipologia di appalti.

Inoltre si ritiene che la partecipazione congiunta di più enti pubblici in una società operativa possa consentire di raggiungere importanti sinergie operative, del tutto precluse in caso di affidamento a terzi quali:

(i) snellimento delle procedure di selezione dei fornitori comuni agli Enti Soci;

(ii) condivisione delle professionalità più qualificate tra gli Enti;

(iii) miglioramento della pianificazione e gestione delle priorità evitando/gestendo i picchi/flussi di lavoro degli Enti;

(iv) miglioramento del presidio dell'attività di direzione lavori e dunque potenziali risparmi anche nella fase di realizzazione delle opere;

(v) gestione congiunta di investimenti tecnologici.

Inoltre, come emerge dallo schema di contratto di servizio allegato, la società sarà in grado di gestire i servizi di progettazione assicurando all'Ente una scontistica in linea con quella di mercato rispetto alle tariffe di cui alle tabelle ministeriali. Tale scontistica sarà definita, nel quadro del contratto di servizio che sarà stipulato, con la predisposizione di preventivi relativi ai singoli progetti o blocchi di progetti; i competenti organi gestionali del Comune provvederanno a verifiche - anche periodiche - della scontistica offerta rispetto ai corrispettivi di cui alle tabelle ministeriali al fine di accertare che la medesima sia superiore a quella praticata dal mercato.

A questo si aggiunga che l'affidamento diretto e l'esercizio del controllo consentirà di assicurare in generale una migliore risposta alle esigenze dell'Ente nel rispetto delle tempistiche e dei costi attesi, e dunque di garantire una maggiore efficacia nella realizzazione della programmazione delle opere.

- b) Efficacia e qualità (concreta capacità di Centro Padane SRL di erogare le prestazioni richieste secondo gli standard di qualità previsti nei contratti di servizio)

Il personale proprio di Centro Padane SRL, l'hardware ed il software conferito, e dunque il know – how della Società risultano essere di esperienza e di livello adeguato a far fronte alle necessità dell'Ente

Le modalità di selezione di risorse esterne, garantiscono inoltre l'evidenziazione dei migliori profili da inserire nel sistema aziendale.

- c) Economicità (capacità della Società di mantenere i propri equilibri economico – finanziari nel tempo, in relazione alla dimensione e della garanzia di continuità delle attività affidate dagli Enti nel tempo)

Dal report illustrativo della situazione economico-patrimoniale attesa al 31.12.2019, approvato dall'Assemblea dei Soci di Centro Padane S.r.l. il 15.10.2019 emergono gli elementi che assicurano, alla luce della comparazione tra i costi ed i ricavi attesi al termine del primo anno di attività, la sostenibilità della scelta in termini di costo/opportunità per l'Ente.

- d) Benefici per la collettività della forma di gestione in house, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, servizio pubblico.

Alla luce della particolare natura delle attività strumentali affidate a Centro Padane SRL (sinteticamente, attività di progettazione e direzione lavori, strettamente legate alla qualità delle infrastrutture presenti sul territorio comunale, l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, come se si trattasse di uffici degli Enti stessi, è requisito fondamentale di vicinanza alle dinamiche ed alle prerogative di questi ultimi; a questo si aggiunga la sinergia tra enti che consente di condividere tecnologie/professionisti/best practices.

Ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti dettati dalla normativa di riferimento a fondamento del previsto acquisto di quote di partecipazione societaria ed affidamento delle attività strumentali previste da parte del Comune di Cevo a favore di Centro Padane Srl:

Evidenziato che Centro Padane SRL, nello svolgimento della propria gestione, dovrà operare nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di:

- individuazione del personale dipendente necessario ex art 19 DLgs 175 /2016 (ossia ricorrendo a forme di selezione pubblica, previo atto di indirizzo degli Enti soci in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di personale);
- individuazione dei consulenti e collaboratori nel rispetto dell'art 7 c 6 DLgs 165/2001;
- acquisizione di servizi – forniture – lavori nel rispetto del DLgs 50 / 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e Linee Guida ANAC in attuazione di quest'ultimo;
- pubblicazione dei dati richiesti, nel formato, nel dettaglio e con il ritmo di aggiornamento richiesti, sul sito internet sezione amministrazione trasparente, ex DLgs 33/2013 ed Allegato 1 alle Linee Guida ANAC 1134/2017;
- adozione di un modello ex DLgs 231 / 2001 per la prevenzione dei reati commessi a favore della Società, con sezione di prevenzione della corruzione in danno della Società ex Legge 190/2012;
- obbligo di rispetto delle norme in materia di accesso generalizzato, civico e documentale agli atti della Società ex DLgs 97 / 2016, DLgs 33 / 2013, Legge 241/1990);

Dato atto che il presente schema di deliberazione, unitamente agli allegati, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 175/16, mediante pubblicizzazione preventiva sul sito del Comune - amministrazione trasparente con congruo anticipo rispetto al momento dell'approvazione formale da parte del Consiglio; e che non sono state presentate osservazioni;

Vista la competenza del Consiglio Comunale al presente atto, ex art 42 c 2 lettere e) e g) DLgs 175 / 2016 (organizzazione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, indirizzi ad aziende sottoposte a vigilanza);

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione;

VISTI:

il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale - ai sensi degli artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTIespressi nelle forme di Legge

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del dispositivo che segue

DELIBERA

- 1) **Di aderire** alla società di capitali a partecipazione interamente pubblica denominata "Centro Padane srl" con sede legale in Cremona, via Colletta n.1, P.I./C.F. 01685510198, mediante l'acquisto di una partecipazione pari allo **0,36%** del capitale sociale corrispondente al valore nominale di **euro 1.790,00 oltre alla quota di euro 1.206,69** corrispondente di fondo riserva legale (sovrapprezzo), così come

individuato in bilancio;

- 2) **Di dare atto** che tutte le spese derivanti dal presente provvedimento, ivi comprese quelle notarili, saranno a carico del Comune di Cevo e che si provvederà ad impegnarle con apposito atto del responsabile del servizio tecnico.
- 3) **Di prendere atto** dello Statuto della società Centro Padane srl allegato quale parte integrante della presente deliberazione (allegato "A");
- 4) **di approvare** gli schemi dei patti parasociali nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "B");
- 5) **Di approvare il contratto di servizio** nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "C");
- 6) **Di valutare** positivamente la possibilità di effettuare il controllo analogo in forma congiunta agli altri Soci sulla società in house Centro Padane srl su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, disciplinando gli stessi ai sensi e agli effetti dell'art. 30 TUEL, aderendo alle modalità di esercizio del medesimo che siano attualmente poste in essere, come disciplinate dai patti parasociali approvati dalle Province e modificati da ultimo con Deliberazioni dei Consigli Provinciali dell'8 ottobre 2019;
- 7) **Di dare mandato** al Sindaco per la sottoscrizione dei patti parasociali, autorizzandolo ad apportare le eventuali integrazioni formali necessarie e comunque nel rispetto degli indirizzi approvati da questo Comune;
- 8) **Di dare mandato** al Sindaco/al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere alla sottoscrizione del contratto di servizio tra l'ente e la Società nel rispetto degli elementi qualificanti approvati con il presente atto, autorizzandolo ad apportare le eventuali integrazioni formali necessarie e comunque nel rispetto degli indirizzi approvati da questo Comune;
- 9) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione di tutti gli atti relativi e consequenziali necessari, la trasmissione della presente deliberazione e degli allegati alla sezione regionale della Corte dei Conti, all'Autorità Garante Concorrenza e Mercato, all'ANAC (in quest'ultimo caso in relazione all'obbligatoria iscrizione, da parte degli Enti soci, all'elenco tenuto presso la stessa ANAC circa gli affidamenti in house ex Linee Guida ANAC 7);
- 10) **Di dare atto** che l'assunzione della presente deliberazione comporta l'aggiornamento, con riferimento all'assunzione della quota di partecipazione in Centro Padane SRL, del piano di razionalizzazione ex artt 24 e 20 DLgs 175 / 2016 (approvato con delibera di questo Consiglio n.29 del 22/12/2018).
- 11) **Di pubblicare** la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/13.

Quindi

Con voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.